



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome                     | Presente |                                       | Presente |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 1. BALLARI Simone - Sindaco        | Sì       | 8. MORINA Dario - Consigliere         | No       |
| 2. MERLO Ilario - Vice Sindaco     | Sì       | 9. MORERO Vanessa - Consigliere       | Sì       |
| 3. FALCO Fabrizio - Assessore      | Sì       | 10. FALCO Mauro - Consigliere         | Sì       |
| 4. LISTINO Federica - Assessore    | Sì       | 11. VERGNANO Alessandro - Consigliere | Sì       |
| 5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere | Sì       | 12. GRANATA Antonio - Consigliere     | No       |
| 6. MANZI Carmen - Consigliere      | Sì       | 13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere   | Sì       |
| 7. TROMBOTTO Adriana - Assessore   | Sì       |                                       |          |
|                                    |          | Totale Presenti:                      | 11       |
|                                    |          | Totale Assenti:                       | 2        |

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A RELAZIONE del Sindaco, il quale introduce l'argomento citando la delibera n 15 /2022 dell'ARERA che è entrata a piè pari nella gestione dei rifiuti degli enti. Secondo la predetta delibera, ciascun comune deve collocarsi dentro uno specifico quadrante di area, che per i comuni aderenti al consorzio ACEA equivale al quadrante 1. Chiarisce che, all'interno della delibera, è stato previsto che vi siano dei miglioramenti quali-quantitativi della gestione del servizio e per questo l'ACEA ha provveduto ad istituire un numero verde per le eventuali segnalazioni e la raccolta dei rifiuti ingombranti; il problema si è posto per quei comuni che sono gestori autonomi in quanto occorre capire se la gestione qualitativa debba avvenire sulla base di quanto esplicitato nella delibera. Dichiaro che in vari articoli rispetto all'ultima versione del regolamento del 2020 in possesso del comune, sono citati gli aggiornamenti richiesti nella richiamata delibera.

Annuncia che l'aspetto legato alle tempistiche di approvazione delle tariffe è stato chiarito definitivamente: il termine per l'approvazione delle tariffe di norma è fine aprile, ma si dovrebbe applicare in concomitanza con l'approvazione del bilancio: se un comune approva il bilancio entro il 30 aprile, il termine di approvazione delle tariffe resta il 30 aprile; se invece il comune adotta il bilancio di previsione entro il termine di proroga fissato dalla legge, il termine di approvazione delle tariffe segue il termine di proroga del bilancio di previsione.

Il cons. FALCO M. si scusa in anticipo per la piccola digressione del suo intervento, ma tiene a comunicare che nella bretella del CHIAMONTE vi è una zona collocata verso sinistra che sta diventando una discarica. Ha notato che negli ultimi due mesi sta prendendo una piega più pericolosa, quindi chiede se l'amministrazione penserà a collocare una fototrappola o qualche altro deterrente. Ricorda che un po' di tempo fa era stato scaricato dell'ethernet: è una zona di attrazione per quel tipo di attività e diventa un cattivo esempio per gli altri.

Il sindaco replica che conosce il problema e con l'amministrazione si è pensato di usare le telecamere date in dotazione dall'ACEA che però sono problematiche nella gestione.

L'ass. FALCO F. dichiara che le fototrappole non spostano il problema perché sono appunto foto e non video quindi il loro utilizzo è limitato.

Il sindaco dichiara che si cercherà di fare qualcosa.

La cons. CHIAPPERO chiede se nei relativi quadranti si rientri per la qualità dei servizi o chiede per quale altro motivo.

Il sindaco dichiara che si tratta di sistema di gestione qualità, come ad esempio la gestione del reclamo ecc.: il primo quadrante è anche il meno oneroso; più si sale di quadrante, più il servizio diventa costoso.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 147/2013 disciplinanti la Tassa Rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO** che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto col comma 738 che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**DATO ATTO** che, a seguito di quanto sopra esposto, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 23 del 29/09/2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), modificata dalla deliberazione consiliare n. 29 del 28/06/2021;

**VISTE** le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- Il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- La decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- La rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- La rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

**ATTESO** che il Consorzio ACEA Pinerolese, quale Ente territorialmente competente del SUB AMBITO 12 – PINEROLESE, ha determinato, con provvedimento dell'Assemblea Consortile n. 02 del 29 aprile 2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento nello schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "A";

Visti:

- L'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto da 1° gennaio dell'anno di approvazione;

- L'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- L'art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- L'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che:

- Il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- Per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Esaminato il nuovo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera "A";

Ritenuto, con ciò, considerare come abrogato il vigente regolamento con decorrenza 1.1.2023, per dare seguito alla nuova regolamentazione della tassa rifiuti

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**DATO ATTO** che il Revisore dei conti dell'Ente, Dott. Renato Berzano con verbale del 18.04.2023 registrato al protocollo dell'Ente al n. 4379 del 24.04.2023 ha rilasciato il proprio parere favorevole in ordine all'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati;

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 11

Votanti:

Astenuti:

Voti favorevoli: UNANIMI

Voti contrari:

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare, il nuovo "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" che si compone di n. 40 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione alla lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, con ciò ritenendo abrogato il precedente regolamento con decorrenza 1.1.2023;
3. Di dare atto che il suddetto nuovo "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che siano rispettate le indicazioni di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 e della circolare del Ministero delle Finanze 2DF del 22/11/2019;
5. Di pubblicare il presente Regolamento all'Albo Pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi e sul sito istituzionale, nella sezione dedicata;
6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti in materia;

Inoltre, per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 11

Votanti:

Astenuti:

Voti favorevoli: UNANIMI

Voti contrari:

### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO  
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE